SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 104 e 334-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE PAVAN)

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1980

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale (n. 104)

d'iniziativa del senatore VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESDENZA IL 5 LUGLIO 1979

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 334)

presentato dal Ministro dell'Interno

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento che si propone all'esame del Senato è frutto di un'ampia elaborazione compiuta dalla Commissione sulla base dei due disegni di legge ad essa deferiti — d'iniziativa parlamentare l'uno e governativa l'altro — e tiene conto di importanti aspetti ed esigenze del servizio antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: l'assunzione da parte dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, la istituzione dei servizi di supporto tecnico e di supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Esso è formulato in base ad alcuni accordi intervenuti fra il Ministero dell'interno ed il Ministero della difesa, nonchè fra i ministeri dell'interno e della funzione pubblica con le organizzazioni sindacali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Già la Corte di cassazione nel giugno 1976 si pronunciava nel senso che il servizio antincendi negli aeroporti civili — anche in quelli concessi in gestione ad enti o società — dovesse essere svolto a cura e spese dello Stato.

Anche nell'articolo 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, integrativo dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469, veniva stabilito espressamente che il Ministero dell'interno dovesse provvedere con proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile.

La situazione di fatto invece non è conforme nè alla sentenza ricordata, nè al disposto della citata legislazione, in quanto:

a) vi sono aeroporti nei quali esiste un servizio antincendio assicurato dal Ministero dell'interno, con il Corpo dei vigili del fuoco, anche se il più delle volte inadeguato, sia per la carenza di personale come per la non adeguatezza di strutture ed attrezzature;

b) vi sono altri aeroporti, e sono i più, nei quali il servizio antincendi è assicurato dall'Aeronautica militare con propri uomini e propri mezzi, la quale ha però più volte sollecitato il Governo a far cessare questo servizio surrogatorio che si trascina ormai da diversi anni;

c) vi sono infine altri aeroporti minori nei quali il servizio antincendi non è effettuato nè dal Ministero dell'interno, nè dall'Aeronautica militare, ma (e in modo veramente inadeguato) dagli enti concessionari della gestione dell'aeroporto medesimo.

L'attivazione del servizio antincendi in tutti gli aeroporti civili o comunque aperti al traffico civile non è stata finora possibile in quanto la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non era sufficiente e per questo, in via surrogatoria, senza peraltro un adeguato sostegno di disposizioni legislative, ma solamente per garantire un siffatto servizio essenziale in base anche a ben precise norme internazionali in materia e per non chiudere diversi aeroporti civili, il Ministero dell'interno si è trovato nella necessità di chiedere all'Aeronautica militare di continuare ad effettuare il servizio.

Lo stesso aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilito con la legge 27 dicembre 1973, n. 850 — di per sè anch'esso già inadeguato alle reali esigenze del Corpo — che doveva comunque in qualche modo avviare a soluzione questo spinoso problema, si è sostanzialmente vanificato con la riduzione dell'orario di lavoro settimanale dei vigili del fuoco stessi, concordata nel 1976 fra Ministero dell'interno e rappresentanze sindacali. Tale riduzione di orario, infatti, proprio per garan-

tire comunque ed in tutte le ore del giorno almeno la continuazione del servizio esistente, non solo non ha permesso al Corpo di assumere nuovi servizi, ma ha anche determinato la riduzione del numero di vigili presenti in ogni singolo turno di servizio.

* * *

La situazione relativa agli oneri sostenuti per il servizio antincendi svolto negli aeroporti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco presenta aspetti anormali. Tali oneri, infatti, vengono attualmente ripartiti fra Ministero dell'interno e Ministero dei trasporti: mentre il Ministero dell'interno è tenuto a fornire il personale (vigili del fuoco), quello dei trasporti è tenuto ad apprestare i mezzi ed i materiali di cui il personale deve servirsi per l'assolvimento dei propri compiti.

Il disegno di legge all'esame nella prima parte mira dunque a portare ordine in tutta questa materia.

Infatti esso prevede:

1) che il servizio antincendi per il traffico civile negli aeroporti civili e in quelli militari aperti al traffico di linea o commerciale — sia in gestione diretta dello Stato, sia gestiti in concessione — nei quali sia stato superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri, venga effettuato dal Ministero dell'interno con personale e con mezzi materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche se la Commissione affari costituzionali non ha mantenuto il criterio dei 50.000 passeggeri annui per dare titolo all'aeroporto di essere servito dal servizio antincendi dello Stato, essa ha tenuto conto di una siffatta indicazione — segnalata dal Governo — per determinare l'apposita tabella degli aeroporti per i quali lo Stato deve provvedere in proprio al servizio in argomento, in quanto, di fronte ad una enorme proliferazione di aerodromi minori (oltre 50) sorti in quest'ultimo periodo, con nessun rilievo quantitativo di traffico, il costo che il Corpo dei vigili del fuoco dovrebbe sostenere sarebbe eccessivo e comunque non proporzionato alle effettive esigenze.

Detto servizio viene garantito in 30 aeroporti, elencati e classificati nella tabella « A » allegata al provvedimento, aventi i requisiti accennati o che comunque per particolare collocazione geografica (aeroporti delle isole di Lampedusa e di Pantelleria) hanno necessità del servizio, non altrimenti garantibile, o perchè di recente istituzione (è il caso di Lamezia Terme) non possono ancora essere oggetto di obiettive rilevazioni statistiche, ma che sono destinati ad accogliere quanto prima traffico aereo intercontinentale.

La classificazione degli aeroporti come configurata nella citata tabella « A » è in relazione alla importanza degli aeroporti ed alla quantità del traffico registrato e serve principalmente per definire la dotazione organica del personale da assegnare al Corpo, nonchè la dotazione di mezzi ed attrezzature, per ogni singolo aeroporto;

2) che il servizio antincendi negli aeroporti non elencati nella citata tabella « A » venga assicurato a propria cura e spese e sotto la propria completa responsabilità, dai titolari della licenza o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con la condizione che il personale a ciò adibito deve essere abilitato al servizio dall'Ispettorato regionale o interregionale dei vigili del fuoco o che la dotazione organica relativa venga fissata per ciascun aeroporto dal Ministero dell'interno;

3) che la competenza e la responsabilità per la fornitura e la relativa manutenzione dei locali, impianti fissi, autorimesse, officine e delle attrezzature per l'addestramento del personale siano del Ministero dei trasporti, previa intesa con il Ministero dell'interno (e col Ministero della difesa, se trattasi di aeroporti militari aperti anche al traffico civile).

Opportuna appare al riguardo la precisazione secondo la quale la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, nonchè le spese di gestione devono rimanere a carico dei gestori degli aeroporti dati in concessione, e ciò per porre fine alle vertenze sorte e che potrebbero sorgere circa le competenze fra Amministrazione

centrale dello Stato e gestori, in seguito alle accennate sentenze della Corte di cassazione;

4) l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.255 unità, da completarsi entro due anni secondo le indicazioni di cui alle allegate tabelle « B » e « C », prevedendo nel contempo anche procedure brevi per l'espletamento dei relativi concorsi.

È questa infatti la disposizione più importante del provvedimento, in quanto costituisce uno dei punti fondamentali condizionanti la funzionalità dell'intero servizio. Alla determinazione quindi del numero delle unità da aggiungere in organico, anche se contenuta entro i limiti essenziali dettati dalla disponibilità finanziaria, si è pervenuti tenendo conto del numero degli aeroporti interessati al presente provvedimento, nonchè della attrezzatura minima da assegnare secondo le norme internazionali della navigazione aerea a ciascun aeroporto e del personale attualmente già impegnato negli aeroporti medesimi, che è di 943 unità.

Particolare importanza ha la norma contenuta nell'articolo 7 secondo la quale è obbligatorio che il personale assegnato agli aeroporti abbia una adeguata specializzazione ed un costante aggiornamento ed addestramento, data la tipicità del servizio cui viene preposto.

È questo comunque un problema che rimane aperto e che dovrà trovare una più completa ed organica soluzione in una futura riorganizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da attuare anche mediante la estensione a tutti i vigili destinati a sedi ove esistono gli aeroporti civili dell'obbligo della predetta preparazione professionale onde poter meglio organizzare i servizi in quelle sedi, forse anche con un minor numero di addetti.

* * *

Come già accennato, per lungo tempo la trattativa per la istituzione, in seno allo stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei servizi di supporto tecnico e di supporto amministrativo-contabile, ha impegnato il Ministero dell'interno e le organizzazioni sindacali di categoria. Prima della conclusione di un accordo, con il disegno di legge governativo era stata già prevista la istituzione del supporto tecnico; successivamente si è convenuto, in sede di dibattito, anche sull'inserimento del supporto amministrativo contabile. È notoria infatti l'esigenza di dare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco strutture organizzative finalizzate ad ottenere livelli di prestazione più efficienti, maggiore rendimento delle attrezzature nonchè l'efficienza delle stesse e degli impianti in genere.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha sempre in qualche modo e con sforzi encomiabili sopperito a tali esigenze o adibendo a tali incombenze proprio personale, sottraendolo all'intervento diretto, o ricorrendo a ditte private, ma la situazione è ora tale che non può più essere mantenuto il presente stato di precarietà. Per questo, quindi, è necessaria la istituzione del ruolo di supporto tecnico.

Pure nota a tutti è poi la situazione dell'organizzazione amministrativa interna del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle sedi provinciali o comunque periferiche: essa è veramente anomala nei confronti di tutti gli altri settori della amministrazione statale decentrata. Alle incombenze amministrativo-contabili, infatti, è sempre stato sopperito in parte con personale generalmente fornito dalle Amministrazioni provinciali ed in parte con personale del Corpo, sottratto così al servizio antincendio con conseguenze negative ai fini della protezione civile. Ultimamente poi si è provveduto anche con l'assunzione di circa 850 giovani iscritti nelle liste della occupazione giovanile ai sensi della nota legge n. 285.

Per portare ordine anche in questo aspetto organizzativo interno del Corpo dei vigili del fuoco, la 1ª Commissione, prendendo atto degli accordi intervenuti e più volte confermati fra Ministero dell'interno ed organizzazioni sindacali, ha introdotto una particolare normativa per la istituzione an-

che del ruolo di supporto amministrativo-contabile, tenendo conto della situazione di fatto creatasi nel tempo e a seguito delle disposizioni del provvedimento in esame (assunzione del servizio antincendio negli aeroporti con conseguente aumento di vigili del fuoco e istituzione del ruolo di supporto tecnico).

Il ruolo di supporto tecnico, ripartito per qualifiche e specializzazioni, come indicato nella allegata tabella « F », dovrebbe essere costituito da 1.500 unità, di cui 70 periti tecnici, 310 coadiutori tecnici e 1.120 operai (640 specializzati, 110 qualificati e 370 comuni) da assumere in tre anni con particolari procedure, sia per facilitare l'inquadramento del personale già da tempo adibito a tali mansioni in posizione di supplenza, sia per accelerare i tempi di assunzione del restante personale.

Il ruolo di supporto amministrativo-contabile, pure ripartito in qualifiche, come indicato nella tabella « H », dovrebbe invece essere formato da 1.614 unità delle quali 364 della carriera di concetto (segretari e ragionieri) e 1.250 della carriera esecutiva (archivisti, contabili, stenodattilografi e coadiutori).

Poichè di fatto esiste una particolare situazione presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco data dalla presenza di personale comandato dalle Amministrazioni provinciali, di vigili e di giovani assunti in base alla legge n. 285, necessariamente sono state previste particolari disposizioni per ciascuna di dette categorie di lavoratori. Per il passaggio del personale dalla provincia allo Stato e per il relativo inquadramento economico e giuridico nel nuovo ente e nel nuovo ruolo sono state previste norme che salvaguardano i diritti acquisiti non solo di carattere economico, ma anche previdenziale.

Oltre a ciò particolare procedura è prevista per l'accesso, ai nuovi posti, dei vigili che già esplicano da tempo funzioni amministrativo-contabili, per il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, per l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella « A » allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e, infine, per l'immissione in ruolo dei giovani assunti in base alle disposizioni speciali recentemente emanate per l'occupazione giovanile.

Si ritiene di precisare che l'istituzione di questo ruolo amministrativo-contabile non comporta complessivamente un rilevante maggiore onere finanziario per il bilancio dello Stato in quanto, per lo più, e per i primi due anni, trattasi di trasferimenti o di sistemazione di personale già retribuito direttamente o indirettamente dallo Stato.

* * *

La Commissione affari costituzionali nell'affrontare tutta la problematica contenuta nel provvedimento in esame si è anche preoccupata di valutare obiettivamente la collocazione ai fini giuridici e retributivi dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco.

Le responsabilità, infatti, dei comandanti predetti sono andate nel tempo sempre più aumentando anche per precise disposizioni di legge in materia di prevenzione civile.

A solo titolo indicativo è bene ricordare che un comandante provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad avere la normale responsabilità dell'intera organizzazione dei servizi della sede provinciale, fa parte di diritto, e per il più delle volte con obbligo di parere determinante, di almeno 10 tipi di commissioni (commissioni edilizie di tutti i comuni della provincia, commissione provinciale dei depositi degli olii minerali, commissioni comunali — di recente istituzione — relative ai collaudi di distributori di carburante, pubblici e privati, commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, commissione provinciale per le materie esplodenti, commissione provincia-

le contro l'inquinamento atmosferico, commissione provinciale per i gas tossici, commissione interministeriale per il collaudo dei grandi depositi di olii minerali, eccetera). È da notare inoltre che in diverse delle accennate commissioni il comandante dei vigili del fuoco si trova assieme ad altri funzionari della pubblica amministrazione (esempio vice-prefetti o vice-questori) di grado più elevato il cui parere però non è vincolante come quello del comandante stesso.

Per tali motivi la 1ª Commissione ha ritenuto di proporre che la direzione dei comandi provinciali venga affidata a primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo e conseguentemente che agli Ispettorati regionali od interregionali vengano preposti dirigenti dei servizi della medesima carriera.

In seguito a tali scelte sono state introdotte norme particolari e transitorie per salvaguardare le posizioni giuridiche acquisite e di snellimento delle procedure amministrative per arrivare in tempi brevi a dare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la nuova organizzazione prefigurata.

* * *

Onorevoli senatori, il provvedimento all'esame, che assume il nuovo titolo « Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » viene proposto come testo che unifica ed integra entrambi i disegni di legge nn. 334 e 104, certamente non risolverà tutti i problemi della prevenzione civile e dell'organizzazione generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma sicuramente costituisce un contributo importantissimo e determinante per una sempre maggiore efficienza del servizio che lo Stato è chiamato a garantire ai propri cittadini: esso merita pertanto l'approvazione del Senato.

PAVAN, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

A) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale* » (104)

25 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole a condizione che gli oneri da esso derivanti siano mantenuti entro i limiti degli appositi accantonamenti preordinati nei fondi speciali degli anni finanziari 1979 e 1980.

Infatti nei fondi speciali di parte corrente (capitolo 6856 Tabella 2) degli anni finanziari 1979-1980 sono stati preordinati accantonamenti rispettivamente di lire 43 miliardi e di lire 68 miliardi destinati a « Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

(Estensore CAROLLO)

B) SUL DISEGNO DI LEGGE: « *Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco* » (334)

7 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

L'esame, in sede plenaria, ha peraltro consentito di ribadire una questione di ordine generale concernente la politica di bilancio che appare utile richiamare brevemente: in sostanza, in aderenza a quanto già stabilito dall'articolo 142 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, è stato sottolineato con forza che le spese vanno iscritte in bilancio per gli ammontari indispensabili alle occorrenze di esercizio; ogni sovradimensionamento dei capitoli altera il fondamentale principio di veridicità del bilancio.

L'applicazione rigorosa di tale criterio nella formazione del bilancio costituisce un elemento essenziale per garantire effettività e significatività al controllo parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

SERVIZIO ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI

Art. 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, elencati nell'allegata tabella *A*, suddivisi ai fini del servizio in cinque classi.

Art. 2.

Il Servizio tecnico centrale provvede all'espletamento di tutte le attribuzioni di competenza ed in particolare provvede alla elaborazione ed all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, partecipa alla formulazione delle norme internazionali in tema di prevenzione ed interventi aeroportuali e dei programmi di addestramento e di acquisto di macchinari e del materiale tecnico.

È istituito il «Servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facente parte integrante del Servizio tecnico centrale, ed articolato in tre ispettorati, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e la Sardegna, e per l'Italia meridionale e la Sicilia, con il compito di sviluppare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ogni iniziativa atta al coordinamento dei servizi tecnici negli aeroporti e nei porti delle rispettive regioni.

Gli ispettorati, cui sono preposti tre dirigenti superiori, coadiuvati da tre primi dirigenti, provvedono ad accertare le situazioni in atto esistenti, ad acclarare e segnalare con opportune proposte al Servizio tecnico centrale le deficienze dei mezzi e del personale, ed a rappresentare quanto possa essere necessario per le occorrenti esigenze.

In tale compito gli ispettori del Servizio ispettivo svilupperanno ogni forma di intesa e di collaborazione con gli ispettori regionali e con i comandanti provinciali dei vigili del fuoco per ciò che attiene alle attrezzature tecnico-istituzionali e per il miglior impiego del personale, delle dotazioni, degli accasermamenti e, in generale, dei mezzi occorrenti.

In sede locale i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono, comunque, responsabili dei servizi antincendi aeroportuali o portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza.

Art. 3.

Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

Art. 4.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella *A*, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono tali progetti redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

Art. 5.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella *A*, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.255 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella *D*.

I posti disponibili nella carriera dei vigili saranno messi a concorso specificatamente per singole regioni, in corrispondenza alle esigenze di organico delle sedi di servizio delle regioni medesime, preventivamente accertate con decreto del Ministero dell'interno per ciascuna regione e relativi comandi provinciali con i relativi distaccamenti.

I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, ad una delle sedi della regione per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per almeno cinque anni.

I concorsi di cui al terzo comma del presente articolo saranno giudicati da commissioni regionali che saranno presiedute da un funzionario della carriera direttiva tec-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, e composte da due funzionari della predetta carriera con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata espleterà le funzioni di segretario.

Al bando dei concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma nonchè alla nomina delle commissioni regionali di cui al quinto comma sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura del 50 per cento dei posti della carriera dei vigili, risultanti dalla differenza tra quelli previsti nella predetta allegata tabella *D* per i rispettivi anni indicati e quelli effettivamente coperti alla data dei relativi bandi, si provvederà mediante concorsi per titoli integrati da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, banditi dal Ministero dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, riservati ai vigili volontari ausiliari in congedo che, alla data di pubblicazione dei bandi medesimi, risultino essere stati richiamati e aver prestato servizio per almeno quaranta giorni ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

I posti che dovessero rendersi disponibili fino alla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al comma precedente saranno conferiti agli idonei dei concorsi medesimi secondo le relative graduatorie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Potranno partecipare ai concorsi coloro che alle date stabilite per la presentazione delle domande non abbiano superato i limiti di età di cui al punto 2) dell'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e che risultino in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica.

I criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, saranno stabiliti dalla commissione indicata al quinto comma dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1976, n. 557.

Le commissioni regionali giudicatrici avranno la stessa composizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera direttiva e di concetto ed il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento salvo che non abbia già svolto servizio antincendi aeroportuale da almeno un anno.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

Art. 8.

Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 5 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella *E* il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antin-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonchè dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *E* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendi di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonchè dei locali e degli impianti necessari.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente di cui al primo comma dell'articolo 3 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella *A* o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministero dei trasporti stesso.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 10.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali e periferici dei servizi antincendi, sono istituiti nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appositi ruoli destinati all'assolvimento delle attività tecniche ed amministrative contabili sussidiarie e complementari al soccorso ed alla prevenzione.

Capo I

SUPPORTO TECNICO

Art. 11.

Il ruolo di supporto, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella *F*, è costituito:

a) da 70 unità della carriera di concetto;

b) da 310 unità della carriera esecutiva;

c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella *G*.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

concetto del ruolo di cui al precedente articolo 10 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla dato di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 13.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

Art. 14.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 10 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

Art. 15.

L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle dipendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Coman-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 12, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto.

Art. 18.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 19.

I dipendenti civili dello Stato provenienti dalla ex Cassa sovvenzione antincendi assunti in base all'articolo 102 della legge 13 maggio 1961, n. 469, dal Ministero dell'interno anche se transitati ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, possono partecipare al concorso per titoli di cui al precedente articolo, secondo le seguenti corrispondenze di qualifiche:

coadiutore meccanografo superiore: coadiutore tecnico superiore ed equiparato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

coadiutore meccanografo e coadiutore principale: coadiutore tecnico principale ed equiparato;

capo operaio: coadiutore tecnico superiore;

operaio specializzato: coadiutore tecnico principale;

operaio qualificato e comune: coadiutore tecnico.

Al personale così transitato viene riconosciuto a tutti gli effetti l'intero servizio prestato dal momento della relativa assunzione da parte della ex Cassa sovvenzione antincendi.

Art. 20.

I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1980 e 1981 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

Capo II

SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 21.

Il ruolo di supporto amministrativo contabile, ripartiti per qualifiche come dalla allegata tabella *H*, è costituito:

da 364 unità della carriera di concetto;

da 1.250 unità della carriera esecutiva.

Alla copertura dei posti di cui sopra si provvederà:

con l'assorbimento del personale della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

con il trasferimento, a domanda degli interessati, del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco;

con il trasferimento di appositi contingenti di personale dei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

La domanda dei dipendenti delle amministrazioni provinciali di cui al comma precedente deve essere inoltrata al Ministero dell'interno entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge mentre l'assunzione dei contingenti dei predetti ruoli unici deve avvenire entro un anno.

I concorsi per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al precedente comma, saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno, tenendo conto di quanto stabilito negli articoli seguenti.

Art. 22.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera di concetto o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Sono invece inquadrati d'ufficio, ma con le stesse modalità e con gli stessi effetti del comma precedente, gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera di concetto o livello equiparato delle amministrazioni di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi dei commi primo e secondo del presente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge sono inquadrati nella qualifica terminale della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo contabile, a domanda, anche in soprannumero e salvo il graduale riassorbimento in correlazione alle successive vacanze, gli impiegati della carriera esecutiva o di livello equiparato delle amministrazioni provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati a prestare servizio presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 85 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'ordine di ruolo per il personale inquadrato ai sensi del comma precedente sarà determinato dall'anzianità di servizio nella carriera esecutiva o di livello equiparato dall'amministrazione di provenienza e, in caso di pari anzianità, dall'età.

Nella qualifica iniziale del ruolo di supporto amministrativo contabile sarà lasciato vacante un numero di posti pari al numero degli impiegati inquadrati in soprannumero ai sensi del primo comma del seguente articolo.

L'inquadramento di cui al primo comma è disposto su parere favorevole del consi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

glio di amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica intermedia della carriera di concetto del ruolo di supporto amministrativo contabile è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia, nei rispettivi ruoli di appartenenza, almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera amministrativa contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

Art. 25.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve dei posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti nella qualifica iniziale della carriera del ruolo di supporto amministrativo contabile di concetto è conferito mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera amministrativa e contabile di concetto;

3) aver superato un colloquio propedeutico vertente sulle materie professionali del personale destinato alle carriere cui il personale stesso aspira.

Art. 26.

Nella prima applicazione della presente legge fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il 50 per cento dei posti disponibili nelle varie qualifiche della carriera esecutiva del ruolo di supporto amministrativo e contabile sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto ed ai capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore superiore;

vice caporeparto: coadiutore principale;

capo squadra: coadiutore.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

I titoli da valutarsi ai fini del concorso, le modalità di ammissione e di svolgimento dei concorsi stessi saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 27.

L'inquadramento nel ruolo amministrativo contabile del personale proveniente dai ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 618, avviene nelle corrispondenti carriere e qualifiche in ordine progressivo, in relazione all'anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all'età.

Art. 28.

Ai fini pensionistici e previdenziali il personale di cui all'articolo 21, primo comma, e all'articolo 22 mantiene l'iscrizione alla

Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) secondo gli ordinamenti dei medesimi.

Il Ministero dell'interno provvede al versamento ai predetti istituti dei contributi relativi nelle aliquote previste a carico degli enti.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 29.

I concorsi indetti ai sensi dell'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine purchè i relativi bandi siano stati pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno entro la data di entrata in vigore della presente legge.

I posti da conferire ai sensi del'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e per la copertura dei quali i relativi bandi, ancorchè indetti, non risultino pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'interno alla data di cui al precedente comma, sono attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, ai quali è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato l'anzianità prescritta dallo stesso articolo 56 per l'ammissione al concorso.

Le promozioni sono attribuite con effetto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno successivi al semestre al quale si riferiscono le disponibilità dei posti da conferire.

Art. 30.

Contestualmente alle assegnazioni di personale di cui agli articoli precedenti, gli appartenenti alle carriere dei capi reparto, capi squadra ed a quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, finora adibiti a compiti di supporto tecnico o di supporto amministrativo-contabile, dovranno

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

essere restituiti ai compiti operativi per i servizi di istituto.

Art. 31.

La composizione delle commissioni di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove tecniche e dei colloqui propedeutici di cui ai punti 3) dei precedenti articoli 16, 17, 24 e 25 sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 32.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico o del ruolo di supporto amministrativo-contabile. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

Art. 33.

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 10 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazione in legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Art. 34.

I provvedimenti di cui agli articoli 7, 14, 15, 16, 17 e 18 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 35.

Nella prima applicazione della presente legge, si procederà, nel limite dei posti disponibili dopo aver effettuato gli inquadramenti ed i concorsi interni riservati di cui ai capi I e II della presente legge, all'inquadramento, anche in soprannumero, del personale assunto a contratto ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, per i servizi di supporto tecnico e supporto amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri e le modalità che verranno emanate con provvedimento

(Segue: ***Testo proposto dalla Commissione*****)**

generale per tutto il personale assunto presso le amministrazioni dello Stato ai sensi della citata legge.

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 36.

Per esigenze connesse ai problemi di prevenzione, di estinzione degli incendi o di altri eventi calamitosi in relazione a quanto già previsto con le disposizioni sulla riforma sanitaria, sui beni culturali, sulla cooperazione internazionale, sulla normativa dei lavori pubblici per le costruzioni, nonchè dell'attività in sede di Comunità europea o di altri organismi internazionali, possono essere nominati alla qualifica di dirigente generale in soprannumero e collocati a domanda fuori ruolo fino ad un massimo di tre unità, da mettere a disposizione permanente di organismi nazionali o comunitari, i dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In corrispondenza di tali posti in soprannumero vengono riservate tre vacanze nella qualifica iniziale della carriera stessa.

Art. 37.

Per sopperire alle esigenze funzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la direzione dei comandi provinciali è affidata ai primi dirigenti della carriera direttiva tecnica del Corpo, mentre agli ispettorati regionali o interregionali dei vigili del fuoco sono preposti dirigenti superiori della medesima carriera.

La tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e il quadro D della tabella III dell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, vengono modificati secondo le variazioni riportate nelle annesse tabelle *B* e *C*.

Nella prima applicazione della presente legge tutti i posti da conferire nella qualifi-

(Segue: *Testo **proposto dalla** Commissione*)

ca di primo dirigente sono attribuiti con scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi a partecipare i funzionari della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore.

Art. 38.

Ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale del servizio sanitario, è esteso il trattamento relativo al personale del Corpo stesso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e successive modificazioni.

Art. 39.

I posti del personale delle amministrazioni provinciali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono portati in diminuzione nei ruoli organici delle amministrazioni provinciali stesse.

Il personale non transitato nel ruolo amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritorna all'ente di provenienza ed è posto in posizione soprannumeraria con l'obbligo da parte dell'ente di coprire con esso i posti di pari livello e di pari profilo professionale che al momento del rientro, od in seguito, risultano o si renderanno vacanti.

Art. 40.

Alla determinazione ed all'aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966, sarà provveduto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 41.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1980, 1981 e 1982, rispettivamente in complessive lire 23.620 milioni, lire 34.070 milioni e lire 40.350 milioni, di cui per ciascun esercizio lire 5.000 milioni per le spese relative ai mezzi e materiali antincendi e lire 1.400 milioni per gli anni successivi per le spese relative al personale (missioni, sanitarie, mensa, vestiario, casermaggio); per ciascuno degli anzidetti anni si provvede, quanto a lire 22.120 milioni per l'anno 1980, quanto a lire 32.570 milioni per l'anno 1981 e quanto a lire 38.850 per l'anno 1982, mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 6856 e 2621 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro e mediante riduzione dei fondi di cui ai capitoli 1590, 1024 e 3016 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per gli stessi anni finanziari e, quanto a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, mediante riduzione del capitolo 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per i medesimi anni e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe

1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera

IV Classe

1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona

V Classe

1) Crotone
2) Falconara
3) Forlì
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso

TABELLA *B*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Variazioni in aumento alla tabella *A* della legge 27 dicembre 1973, n. 850)

a) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Dirigente generale	C	1	—	1
Dirigente superiore . . .	D	15	+11	26
Primo dirigente	E	28	+85	113
Totale		44	+96	140

1) *Ruolo tecnico*:

Ispettore capo aggiunto . .	530 487 455 426 387	65 (1)	—16	49 (1)
Ispettore superiore	307	194	—47	147
Ispettore	257 218			
Totale . . .		259	—63	196

b) CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
1) *Ruolo tecnico*:				
Geometra e perito capo . .	370	25	+ 3	28
Geometra e perito princ. .	302 260	113	+11	124
Geometra e perito . . .	227 188 160	112	+14	126
Totale . . .		250	+28	278

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(Segue TABELLA *B*)

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Capo reparto	245	1.080	+ 81	1.161
Vice capo reparto	218	2.880	+215	3.095
Capo squadra	188 173 143	3.240	+242	3.482
Totale . . .		7.200	+538	7.738

d) CARRIERA DEI VIGILI

QUALIFICA	Livello di funzione o parametro	Organico precedente	Variazione	Organico attuale
Vigile	165 140 120	8.800	+658	9.458
Totale . . .		8.800	+658	9.458

TABELLA *C*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	1	Ispettore generale capo dei servizi antincendi	1
			Dirigente del Servizio tecnico centrale	1
			Comandante delle scuole centrali	1
			Direttore del Centro studi ed esperienze	1
			Ispettori generali del Servizio aeroportuale	3
D	Dirigente superiore	26	Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	2
			Dirigente del servizio sanitario	1
			Dirigente del servizio ginnico sportivo	1
			Dirigente dell'Ispettorato regionale o interregionale	16
E	Primo dirigente	113	Ispettore capo e viceconsigliere ministeriale	113

TABELLA *D*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

1) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Organico precedente	Organico 1980	Organico 1981
Dirigente generale	1	1	1
Dirigente superiore	15	26	26
Primo dirigente	28	113	113
Totale . . .	44	140	140
a) *Ruolo tecnico*:			
Ispettore capo aggiunto	65 (1)	49	49 (1)
Ispettore superiore . . . . . / Ispettore	194	147	147
Totale . . .	259	196	196

2) CARRIERA DI CONCETTO

a) *Ruolo tecnico*:			
Geometra e perito capo	25	28	28
Geometra e perito principale . . .	113	124	124
Geometra e perito	112	126	126
Totale . . .	250	278	278

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

Capo reparto	1.080	1.135	1.161
Vice capo reparto	2.880	3.026	3.095
Capo squadra	3.240	3.404	3.482
Totale . . .	7.200	7.565	7.738

4) CARRIERA DEI VIGILI

Vigile	8.800	9.245	9.458
Totale . . .	8.800	9.245	9.458

(1) Oltre ai posti ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

TABELLA *E*

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE

1) Brindisi

2) Cagliari-Elmas

3) Catania-Fontanarossa

4) Orio al Serio

5) Pisa

6) Rimini

7) Trapani

8) Treviso

9) Verona-Villafranca

TABELLA *F*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Parametro	Organico
a) *Carriera di concetto*:		
Perito tecnico capo	370	7
Perito tecnico principale	302 260	31
Perito tecnico	227 188 160	32
Totale		70
b) *Carriera esecutiva*:		
Coadiutore tecnico superiore	245	25
Coadiutore tecnico principale	218 188	137
Coadiutore tecnico	168 143 128	148
Totale		310
c) *Carriera degli operai*:		
Operaio specializzato	190 165	640
Operaio qualificato	173 146 129	110
Operaio comune	153 133 115	370
Totale		1.120

TABELLA *G*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
a) *Carriera di concetto*:			
Perito tecnico capo	3	5	7
Perito tecnico principale . . .	11	21	31
Perito tecnico	12	22	32
Totale	26	48	70
b) *Carriera esecutiva*:			
Coadiutore tecnico superiore . .	9	17	25
Coadiutore tecnico principale .	46	91	137
Coadiutore tecnico	50	99	148
Totale	105	207	310
c) *Carriera degli operai*:			
Operaio specializzato	214	427	640
Operaio qualificato	37	74	110
Operaio comune	124	247	370
Totale	375	748	1.120

TABELLA *H*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	Parametro	Organico
a) *Carriera di concetto* (1):		
Segretario e ragioniere capo	370	37
Segretario e ragioniere principale	297 255	164
Segretario e ragioniere	218 178 160	163
Totale . . .		364
b) *Carriera esecutiva*:		
Archivisti, contabili, stenodattilografi . . .	—	—
Coadiutore superiore	245	125
Coadiutore principale	213 183	563
Coadiutore	163 133 120	562
Totale . . .		1.250

(1) Il ruolo della carriera di concetto dei servizi di supporto amministrativo e contabile assorbe il ruolo amministrativo della carriera di concetto di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n. 850.

TABELLA *I*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

	Organico 1980	Organico 1981	Organico 1982
a) Carriera di concetto:			
Segretario e ragioniere capo	19	37	37
Segretario e ragioniere principale . . .	82	164	164
Segretario e ragioniere	81	163	163
Totale . . .	182	364	364
b) Carriera esecutiva:			
Archivisti, contabili, stenodattilografi . .	—	—	—
Coadiutore superiore	62	84	125
Coadiutore principale	278	376	563
Coadiutore	278	376	562
Totale . . .	618	836	1.250

DISEGNO DI LEGGE n. 104

D'INIZIATIVA DEL SENATORE VIGNOLA

Ristrutturazione, ammodernamento e potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: piano quinquennale

Art. 1.

Per il quinquennio 1979-1983 il Ministero dell'interno è autorizzato alla spesa straordinaria di cinquecento miliardi per il potenziamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il cui organico sarà aumentato — nel detto periodo — di altre 12.000 unità così ripartite:

n. 500 ufficiali ingegneri;
n. 2.000 ufficiali geometri;
n. 170 ufficiali medici;
n. 30 ufficiali medici-traumatologi;
n. 60 ufficiali piloti di elicotteri;
n. 3.000 tecnici capi-squadra (sottufficiali);
n. 6.220 vigili qualificati;
n. 20 piloti di aerei.

La spesa di cui al primo comma è aumentata anno per anno in rapporto al potere di acquisto della moneta.

Tutto il personale — quello già in servizio e l'altro da assumere in virtù della presente legge —, a parte un congruo addestramento professionale, seguirà periodicamente appositi corsi di perfezionamento.

Art. 2.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito all'entrata in vigore della presente legge, sarà così articolato, dando immediata esecuzione — entro il primo anno — ai decreti ministeriali istitutori di altri reparti già registrati dalla Corte dei conti entro il 31 dicembre 1978:

a) Direzione generale presso il Ministero dell'interno;

b) Ispettorato protezione civile presso la Direzione generale;

c) Ispettorato servizi antincendio presso la Direzione generale;

d) Ispettorato servizi portuali ed aeroportuali presso la Direzione generale;

e) Ispettorato servizi antincendio forestali presso la Direzione generale;

f) Ispettorato servizio interventi stradali presso la Direzione generale (in collaborazione con la Pubblica sicurezza);

g) Ispettorati regionali presso cui attivare i previsti comitati regionali di protezione civile (in ogni capoluogo di Regione);

h) Comandi provinciali (in ogni capoluogo di Provincia);

i) Sezioni di pronto intervento (in tutte quelle città ove sono in funzione ospedali generali provinciali; ovvero ospedali generali di zona soltanto nel caso siano distanti cinquanta chilometri dal reparto più vicino);

l) Distaccamenti stradali, da istituire lungo le autostrade e le strade di notevole importanza (secondo la tabella di cui all'Allegato);

m) Distaccamenti o Sezioni presso aeroporti, porti, centri ed aree ad alta concentrazione industriale, luoghi di spettacolo, secondo un piano predisposto dal Ministero dell'interno entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge;

n) Centri aerei interregionali per la lotta agli incendi nei boschi, istituiti nelle seguenti città, presso gli aeroporti militari: Udine, Grosseto, Napoli.

Art. 3.

Il direttore generale è — di norma — un prefetto nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno.

Gli ispettori sono ufficiali ingegneri del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso reparti operativi (comandi provinciali, distaccamenti, eccetera): essi sono equiparati al grado militare di generale di brigata.

I comandanti provinciali sono ufficiali ingegneri del Corpo: essi sono equiparati al grado militare di colonnello.

I comandanti di Sezioni di pronto intervento sono ufficiali geometri del Corpo: essi sono equiparati al grado militare di capitano.

I comandanti di Distaccamento sono sottufficiali-capisquadra: essi sono equiparati al grado militare di maresciallo maggiore.

Alle Sezioni presso porti ed aeroporti e presso i Centri di cui al punto *m*) dell'articolo 2, oltre ai Centri previsti dal punto *n*) del medesimo articolo, possono essere assegnati — quale comandante o « addetto » — ufficiali ingegneri in considerazione della importanza del reparto.

Art. 4.

Di norma, per ogni reparto di cui all'articolo 2, sarà assegnato l'organico secondo la seguente ripartizione:

a) Ispettorato regionale: 1 ispettore; 1 vice ispettore; 3 ufficiali ingegneri, 3 ufficiali geometri; 16 vigili autisti; 10 sottufficiali scrivani; 1 ufficiale medico traumatologico; 3 ufficiali medici; 4 sottufficiali infermieri professionali; 6 vigili infermieri generici; 3 sottufficiali sommozzatori; 5 vigili sommozzatori; 2 ufficiali piloti di elicotteri; 4 sottufficiali motoristi di elicotteri; 8 vigili addetti alle telecomunicazioni ed alla centrale operativa regionale; 2 sottufficiali meccanici; 4 vigili specializzati meccanici;

b) Comando provinciale: 1 ufficiale ingegnere, comandante; 1 ufficiale ingegnere, vice comandante; 4 ufficiali geometri (capiturno); 6 ufficiali geometri-addetti; 1 ufficiale medico; 10 vigili infermieri; 3 vigili sommozzatori; 20 sottufficiali capi-squadra e specialisti; 85 vigili.

I Comandi provinciali hanno — di norma — compiti di verifica e di intervento;

c) Sezione di pronto intervento: 1 ufficiale ingegnere; 4 ufficiali geometri; 8 sottufficiali capi-squadra e specialisti; 40 vigili; 4 infermieri vigili specializzati; 3 vigili sommozzatori.

Le Sezioni hanno — di norma — compiti di verifica e di intervento;

d) Distaccamenti stradali: 1 ufficiale geometra; 4 sottufficiali capiturno; 16 vigili; 4 vigili infermieri professionali.

I distaccamenti stradali hanno — di norma — compiti di intervento lungo i tratti stradali assegnati e nelle zone circostanti;

e) Distaccamenti di cui al punto *m*) dell'articolo 2: organico variabile secondo le necessità del luogo. Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Piano ministeriale di cui al citato articolo 2 comprenderà anche gli organici da assegnare ai Distaccamenti o alle Sezioni previsti dal presente punto *e*);

f) Centri aerei interregionali di cui al punto *n*) dell'articolo 2: 2 equipaggi completi per aerei cisterna; 2 equipaggi completi per elicotteri; un ufficiale ingegnere, comandante; 2 ufficiali geometri, osservatori; 8 ufficiali specialisti; 12 vigili;

g) Direzione generale ed Ispettorati centrali: entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge il Ministro dell'interno appronterà il quadro degli organici.

Art. 5.

Ogni reparto di cui al precedente articolo avrà — di norma — in dotazione i seguenti mezzi e attrezzature:

a) Ispettorato regionale: una autovettura veloce tipo « Alfa Romeo 2000 » con radio RT; una autovettura « Alfa Romeo Giulietta 1600 » con radio RT; 4 autovetture « Alfa Sud 1350 » con radio RT; 3 autovetture « Fiat 127-1050-3 porte » con radio RT; 3 autoambulanze « Fiat 238 » con radio RT e attrezzatura di rianimazione e pronto soccorso; 1 autolettiga « Alfetta 180 » con radio RT; 2 furgoni « Fiat 242 » con radio RT (con attrezzatura per sommozzatori, 2 gommoni con motori f/bordo da 40 Hp, autorespiratori, mute, bombole, ecc.); 4 motocicli fuori strada per « staffetta »; due autocarri « Magirus » ribaltabili; 1 carro-cucina per rimorchio dispensa su telaio Fiat 180; 1 forno da

campo, 1 autocisterna con rimorchio su telaio Fiat 180; 1 impianto depurazione acqua potabile (su autocarro « Magirus »); 2 autocarri con rimorchio su telaio Fiat 180 per trasporti misti; 2 gruppi elettrogeni trainati da autocarri Fiat/80 officina mobile; 1 ospedale da campo (da 25 posti letto) con baracche prefabbricate e smontabili; 2 elicotteri (per 5 persone); 1 tendopoli (almeno 50 tende per 6 persone ognuna); 4 gommoni da metri 5 completi di motore; 2 motobarche da metri 6,50; case prefabbricate in c. a. smontabili in elementi autotrasportabili; 10 baracche prefabbricate e smontabili da destinare a distaccamenti di emergenza dei vigili del fuoco; 4 campagnole « Fiat »; 2 pale meccaniche « FL/8 »; 2 autoscale « Elevator » su telaio « Magirus » da 45 metri; 10 geofoni;

b) Comando provinciale: 1 autocarro ribaltabile su telaio Fiat/180; 5 campagnole « Fiat »; 6 autopompe su telaio Fiat/180; 4 autovetture « Alfa Sud-1350 » con radio RT; 4 autoradio « Fiat 126-1050-3 porte »; 3 carri schiuma su telaio OM/110; 2 autoscale « Elevator » su telaio « Magirus » da metri 45; 6 autobotti su telaio Fiat/170; 3 autoscale da metri 18 su telaio OM/40; 1 carro-attrezzi su telaio Fiat/170; 3 ambulanze con centro di rianimazione « Fiat 238 »; 1 carro-attrezzi su telaio Fiat/110; 1 autolettiga « Fiat/131 1600 »; 1 autovettura « Fiat/131 1600 Fam » per sommozzatori; 2 furgoni « Fiat 242 »; 2 mezzi anfibi; 2 motobarche da metri 6; 1 pala meccanica FL/8; 6 « Fiat/1050 »; 4 gommoni da metri 5 con motori f/bordo; 1 Alfa Romeo « Giulietta 1600 »; 1 autocisterna da 25.000 litri (su auto-articolato con un trattore e due semirimorchi); 3 autoscale con piattaforma su telaio OM/170; 1 autogru pesante; 1 autogru media; 4 pulmini « Fiat 900 T »;

c) Sezione di pronto intervento: 1 Alfa Romeo « Giulietta 1600 »; 4 « Fiat 127-1050-3 porte »; 3 campagnole « Fiat »; 1 autocarro-attrezzi su telaio Fiat/170; 1 motobarca da metri 6; 2 gommoni da metri 5 con motori f/bordo; 1 autoscala « Elevator » su telaio « Magirus » da 45 metri; 2 autoscale da 18 metri su telaio OM/40; 2 pulmini « Fiat 900 T »; 1 autogru media; 3 autobotti su telaio Fiat 170; 3 autopompe su telaio Fiat 180; 1 carro-schiuma su telaio OM/110; 2 ambulanze « Fiat 242 » con centro di rianimazione; 1 autovettura « Fiat 131/1600 fam » per sommozzatori; 1 autolettiga « Fiat/131 1600 »;

d) Distaccamento stradale: 1 autoambulanza con centro di rianimazione « Fiat 238 »; 1 autolettiga veloce « Fiat/131 1600 »; 1 carro schiuma su telaio Fiat/160; 1 carro-schiuma su telaio Fiat/130; 1 carro gru su telaio Fiat/170; 1 Fiat campagnola portattrezzi; 1 pulmino « Fiat 900 T »; 1 autopompa su telaio Fiat/180; 1 autoscala da metri 18 su telaio OM/40;

e) Distaccamento di cui al punto *m*) dell'articolo 2: mezzi e attrezzature « speciali » secondo il piano di cui al citato articolo 2 predisposto dal Ministero entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge;

f) Centri aerei interregionali: 2 aerei-cisterna attrezzati *ad hoc* (Fiat G-222); 1 elicottero « biturbina » per spargere sostanze chimiche ritardanti ed ignifughe; 1 elicottero « Agusta » ad un motore; automezzi di rifornimento e di servizio; 2 autocarri antincendio « ogni terreno » (tipo SAAB-SCANIA) in dotazione alle forze armate svedesi, capace di superare ostacoli fissi verticali di 35 cm e pendenze laterali del 22 per cento;

g) Direzione generale ed Ispettorati centrali: automezzi di servizio.

Art. 6.

Tutti gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono in servizio permanente.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, ogni anno, 5.000 vigili ausiliari volontari che presteranno servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 12 mesi, compresi 4 mesi di corso addestrativo.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno promuove — attraverso pubblicazioni periodiche, conferen-

ze, viaggi di istruzione, eccetera — l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 8.

La costruzione delle caserme e la riparazione delle stesse è di norma affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che utilizzerà personale e mezzi già disponibili ed adopererà elementi prefabbricati modulari acquistati direttamente dal Ministero dell'interno.

Contributi straordinari in conto capitale saranno concessi esclusivamente a quegli enti locali che avessero già *in itinere* la procedura per la realizzazione di caserme per i vigili del fuoco alla data del 31 dicembre 1978.

Art. 9.

Ogni appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le esigenze di servizio e fatto salvo il compenso per il lavoro straordinario, effettuerà servizio per complessive 40 ore settimanali. La valutazione circa le effettive esigenze di servizio è affidata al comandante del reparto.

Art. 10.

I fondi previsti dall'articolo 1, lire 500 miliardi in cinque anni, sono così ripartiti:

lire 100 miliardi per la costruzione di nuove caserme;

lire 50 miliardi per la ristrutturazione di caserme già esistenti;

lire 10 miliardi per mezzi nautici;

lire 10 miliardi per aggiornamento e qualificazione del personale;

lire 80 miliardi per mezzi aerei ed elicotteri;

lire 50 miliardi per attrezzature;

lire 200 miliardi per automezzi di vario tipo completi di attrezzature.

Art. 11.

Il Ministero dell'interno, entro 90 giorni dalla data di approvazione della presente legge, approntera e distribuirà materiale illustrativo delle principali forme di prevenzione degli incendi (film, opuscoli, *depliants*, eccetera). Esso sarà distribuito ai distretti scolastici che lo diffonderanno alle scuole di ogni ordine e grado. Analoga azione di sensibilizzazione sarà curata dai comandi provinciali presso enti pubblici e privati (aziende, ospedali, teatri, comuni, eccetera) mediante l'utilizzazione di materiale illustrativo dello stesso tipo.

Art. 12.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

Lungo le autostrade e le strade interessate, i suoli necessari per la realizzazione delle caserme saranno messi a disposizione dagli enti proprietari delle arterie varie (ANAS, « Autostrade SpA », ecc.).

I distaccamenti stradali non vengono attivati in quelle città, con popolazione inferiore a 25.000 abitanti (dati ISTAT 1977), ove già esiste altro reparto: in tutti gli altri casi essi saranno istituiti secondo quanto previsto nella seguente tabella.

Presso i raccordi autostradali di:

Aosta, Ivrea, Torino ovest, Torino sud, Asti est, Varese, Como, Brescia, Alessandria ovest, Tortona nord, Savona Vado, Genova, Ventimiglia, La Spezia, Berceto, Cremona, Campogalliano, San Donato M., Piacenza est, Parma, Modena nord, Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Rivoli, Ferrara nord, Padova (allacciamento strada statale n. 16), Mestre, Pordenone, Udine, Trieste, Ravenna, Bologna nord, Prato, Calenzano, Pisa nord, Siena, Arezzo, Fabro, Orte, Fiano Romano, Roma Settebagni, Roma sud, Frosinone, Pontecorvo, Caianello, Caserta nord, Napoli-Capodichino, Napoli-S. Giovanni, Nocera Inferiore, Salerno (innesto Caserta-Salerno), Eboli, Sala Consilina, Lagonegro nord (Valle Noce), Frascineto Castrovillari, Spezzano A.-Sibari, Cosenza, Catanzaro-Lamezia T., Rosarno, Villa S. Giovanni, Reggio Calabria (raccordo con la strada statale n. 106), Settimo Torinese, Santhià, Novara, Milano Grisolfa, Bergamo, Rovato, Peschiera, Soave, Vicenza est, S. Donà di Piave, Palmanova, Fossano, Montezemolo, Binasco, Pavia sud, Serravalle Scrivia, Rivarolo, Milano Certosa, S. Bartolomeo Cervo, Sanremo est, Montecatini, Sestri Levante, Sarzana, Civitavecchia, Roma ovest, Imola, Cesena, Rimini sud, Pesaro-Urbino, Senigallia, Ancona sud, Civitanova-Macerata, S. Benedetto-Ascoli Piceno, Pescara nord, Ortona, Vasto sud, Poggio Imperiale, Foggia, Cerignola ovest, Trani, Bari nord, Bari (allacciamento per Taranto), Pomigliano d'Arco, Avellino est, Benevento, Vallata, Candela.

Ed inoltre a:

Potenza (strada statale n. 407), Matera, Villa D'Agri, Taranto, Brindisi, Sapri, Maiori, Sorrento, Gioia Tauro, Lioni, Campobasso, Andria, Melfi, Martina Franca, Pisticci, Palinuro, S. Maria di Leuca, Praia a Mare, Crotone, Locri, Messina sud, Taormina sud, Catania nord, Palermo est, Palermo ovest, Buonformello, Ponte 5 Archi, Enna, Catania sud, Milazzo, Patti, Tagliacozzo, L'Aquila est, Sulmona, Avezzano, Treviso nord, Alcamo ovest, S. Ninfa-Partanna, Mazara, Nicosia, Caltagirone, Augusta, Licata, Porto Empedocle, S. Teresa di Gallura, Porto Cervo, Porto Torres, Alghero, Valledoria, Bitti, Olbia, Siniscola, Arbatax, Dorgali, Teulada, Carloforte, Iglesias, Carbonia, St. Vincent, Courmayeur, Pallanza, Laveno, Arona, Dongo, Lecco, Sondrio, Madonna di Campiglio, Canazei, S. Martino di Castrozza, Cividale del Friuli, Casale Monferrato, Varzi, Crema, Piadena, Boario, Riva del Garda, Rovereto, Iesolo Lido, Abano Terme, Latisana, Ceva, Brà, Vignola, Comacchio, S. Marcello Pistolese, Piombino, Massamarittima, Poggibonsi, Bibbiena, Montepulciano, Città di Castello, Nocera Umbra, Sassoferrato, Orbetello, Bolsena, Camerino, Spoleto, Norcia, Todi, Bracciano, Poggio Mirteto, Subiaco, Nemi, Popoli, Velletri, Sabaudia, S. Felice Circeo, Vieste, Acerra, Pozzuoli, Altamura, Agropoli, S. Giovanni in Fiore, Monasterace Marina, Pomezia, Muro Lucano, Tito, Maglie, Manduria, Mondragone, Caiazzo.

DISEGNO DI LEGGE n. 334

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 1.

Il Ministero dell'interno provvede con personale e con mezzi e materiali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'espletamento del servizio antincendi per il traffico aereo civile negli aeroporti civili e militari, sia in gestione diretta dello Stato sia gestiti in concessione, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono aperti al traffico aereo civile di linea o sui quali, comunque, si svolge attività aerea commerciale purchè, in ogni caso, sia stato superato in un anno il traffico di 50.000 passeggeri.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche agli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria indipendentemente dal traffico annuo di passeggeri.

Gli aeroporti di cui ai commi precedenti sono elencati nella allegata tabella *A* con l'indicazione della classe di appartenenza ai fini del servizio antincendi.

Le modificazioni che si rendesse necessario apportare alla tabella, relativamente alla classe di appartenenza degli aeroporti o all'inserimento nella stessa tabella di nuovi aeroporti, saranno disposte con apposita legge, che dovrà tra l'altro stabilire che le modificazioni stesse potranno divenire operanti alla data dell'effettiva disponibilità dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture necessarie nonchè del personale del Corpo, assunto ed addestrato.

Art. 2.

Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso che su un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendio negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove si riscontrino inadempienze alle determinazioni del Ministero dell'interno di cui al terzo comma, devono essere adottati i provvedimenti intesi ad ottenere la sospensione dell'attività di volo, fino a quando non siano state ripristinate le condizioni previste.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi potrà essere richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.

Art. 3.

Negli aeroporti di cui all'allegata tabella *A*, i locali e gli impianti fissi per i servizi antincendi, ivi comprese le autorimesse, le annesse officine e le attrezzature per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati dal Ministero dei trasporti per gli

aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione e dati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.

I progetti per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dell'interno ai fini della migliore rispondenza alle esigenze dei servizi antincendi. Per gli aeroporti militari aperti al traffico civile sono redatti d'intesa anche con il Ministero della difesa.

La spesa per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè le spese per i servizi telefonici, per il condizionamento estivo ed invernale, per l'energia elettrica, acqua, gas, pulizia e quelle per l'arredamento dei locali di cui al primo comma sono a carico, rispettivamente, del Ministero dei trasporti negli aeroporti a gestione statale e del gestore negli aeroporti dati in concessione.

Art. 4.

Per far fronte alle particolari esigenze del servizio antincendi negli aeroporti di cui alla allegata tabella *A*, i ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono aumentati complessivamente di n. 1.137 unità, ripartite nelle varie carriere secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il contingente predetto sarà completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione biennale prevista dall'allegata tabella *C*.

I concorsi per la copertura dei posti recati in aumento ai sensi del primo comma saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge, allo scopo di poter disporre delle necessarie unità dotate di preparazione professionale specifica, il personale della carriera direttiva e di concetto e il personale della carriera dei capi reparto, capi squadra e vigili del fuoco da impiegare nei distaccamenti aeroportuali, deve frequentare, con le modalità che saranno da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, un apposito corso di perfezionamento.

Successivamente la formazione professionale specifica del personale sarà conseguita con la programmazione e l'effettuazione dei corsi formativi di base e con l'addestramento ordinario quotidiano del personale stesso nell'ambito delle varie sedi di servizio.

Art. 6.

Fino a quando non sarà disponibile il primo contingente di vigili del fuoco di cui all'articolo 4 da assumersi entro il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, negli aeroporti militari di cui alla allegata tabella *D* il traffico aereo civile continuerà ad avvalersi dei servizi antincendi in atto, predisposti per le esigenze del traffico aereo militare, con le limitazioni derivanti dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei mezzi antincendi, nonchè dal particolare tipo di addestramento del personale militare.

Il contingente di vigili del fuoco di cui al comma precedente sarà immesso in servizio con priorità negli aeroporti elencati nella tabella *D* secondo l'ordine che sarà indicato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dei trasporti, in modo che gli oneri relativi al servizio antincendi posti a carico dell'Amministrazione militare abbiano termine entro sei mesi dall'assunzione in servizio del predetto personale.

L'assunzione da parte del Ministero dell'interno del servizio aeroportuale antincendio di cui ai due commi precedenti rimane subordinata alla disponibilità dei mezzi e dei materiali tecnici nonchè dei locali e degli impianti necessari, ma dovrà comunque essere realizzata nell'arco di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

In via transitoria, negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe, Taranto e Falconara, il servizio è svolto con personale dell'Amministrazione militare fino a quando l'onere del servizio stesso non sarà assunto dal titolare della licenza o dall'ente

di cui al primo comma dell'articolo 2 e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il Ministero dei trasporti provvederà a trasferire in proprietà al Ministero dell'interno i materiali ed i mezzi antincendi attualmente in dotazione agli aeroporti di cui alla tabella *A* o in corso d'acquisto, alla data di entrata in vigore della presente legge, da parte di esso Ministero dei trasporti.

Il trasferimento di cui al precedente comma avverrà secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni dell'interno e dei trasporti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Per sopperire alle esigenze degli organi centrali e periferici dei servizi antincendi, è istituito nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un apposito ruolo destinato all'assolvimento delle attività tecniche sussidiarie e complementari al soccorso ed alla prevenzione.

Detto ruolo, ripartito per qualifica e specializzazione come dalla allegata tabella *E*, è costituito:

a) da 70 unità della carriera di concetto;

b) da 310 unità della carriera esecutiva;

c) da 1.120 unità della carriera degli operai.

Il contingente di personale di cui sopra sarà completato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la progressione prevista dalla allegata tabella *F*.

I concorsi per la copertura dei relativi posti saranno banditi con decreto del Ministro dell'interno anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 9.

Gli impiegati del ruolo della carriera di concetto amministrativa di cui alla tabella *A* allegata alla legge 27 dicembre 1973, n 850, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino svolgere da oltre un quinquennio mansioni di carattere tecnico possono essere inquadrati, a domanda, nella corrispondente qualifica della carriera di concetto del ruolo di cui al precedente articolo 8 mantenendo l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inquadramento è disposto su parere favorevole del consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno.

Art. 10.

Il personale della carriera di concetto e della carriera esecutiva da adibire al supporto tecnico svolge, in base alle istruzioni impartite dai tecnici della carriera direttiva del Corpo, le mansioni inerenti alla propria qualificazione ed al relativo livello professionale.

Art. 11.

Gli operai del ruolo di cui all'articolo 8 da adibire ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche di mestiere che, fino all'attuazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1975, n. 157, saranno determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nell'ambito di ciascuna categoria del ruolo del personale operaio, la definizione delle specializzazioni e la ripartizione dei posti per qualifiche di mestiere verrà effettuata con il decreto di cui al primo comma.

Art. 12.

L'istituzione, la soppressione, la consistenza e l'organizzazione operativa dei laboratori, delle officine e dei magazzini alle di-

pendenze del Servizio tecnico centrale e del Servizio aeroportuale, delle Scuole centrali antincendi, del Centro studi ed esperienze, della Colonna mobile centrale, degli Ispettorati regionali ed interregionali e dei Comandi provinciali sono disposte con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 9, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1979 e 1980 nella qualifica intermedia della carriera di concetto di cui all'articolo 8 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera di concetto.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite la composizione della commissione tecnica di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove di cui al punto 3) del comma precedente.

Art. 14.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo 9, i due terzi dei rimanenti posti disponibili in ciascuno degli anni 1979 e 1980 nella qualifica iniziale della carriera di concetto di cui all'articolo 8 sono conferiti mediante concorso per esami riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1) diploma di maturità tecnica;

2) aver disimpegnato per almeno tre anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;

3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera di concetto.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite la composizione della commissione tecnica di accertamento, le materie e le modalità di svolgimento delle prove di cui al punto 3) del comma precedente.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge, fatte salve le riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1979 e 1980 nelle varie qualifiche del ruolo della carriera esecutiva di cui all'articolo 8 sono conferiti mediante concorso per titoli ai capi reparto, vice capi reparto e capi squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo la seguente corrispondenza di qualifiche:

capo reparto: coadiutore tecnico superiore;

vice capo reparto: coadiutore tecnico principale;

capo squadra: coadiutore tecnico.

Al concorso per la qualifica iniziale sono altresì ammessi i vigili del fuoco che abbiano una anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio.

Le categorie dei titoli da valutarsi ai fini dei concorsi di cui sopra saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Le modalità di ammissione ai concorsi e quelle relative allo svolgimento dei concorsi stessi saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 16.

I posti della carriera dei capi reparto e capi squadra e di quella dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che nel corso di ciascuno degli anni 1979 e 1980 si renderanno vacanti in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 della presente legge, saranno coperti mediante pubblici concorsi da bandirsi, anche in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, con decreto del Ministro dell'interno.

Art. 17.

Il trasferimento del personale di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, potrà avvenire, con le stesse equiparazioni previste nel predetto articolo, anche nella corrispondente carriera del ruolo di supporto tecnico. Se al verificarsi della inabilità non vi saranno le necessarie vacanze, il trasferimento avverrà in soprannumero, restando fermo che le relative eccedenze saranno successivamente riassorbite.

Art. 18.

Lo stato giuridico, l'orario di lavoro ed il trattamento economico del personale dei ruoli di cui all'articolo 8 della presente legge sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti gli impiegati civili e gli operai dello Stato.

Al personale di cui al comma precedente non si applicano le norme di cui agli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, quelle di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito in legge 10 agosto 1976, n. 557, e, comunque, tutte le disposizioni legislative che si riferiscono al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.

Il Ministro dell'interno determina con proprio decreto l'articolazione dell'orario di lavoro per il personale adibito ai servizi di supporto tecnico.

I responsabili degli uffici centrali e periferici per far fronte a particolari esigenze di servizio potranno disporre, per il predetto personale, turni di lavoro diversamente articolati, fermo restando il limite settimanale dell'orario di lavoro previsto dalle leggi vigenti.

Tale personale, inoltre, potrà essere impiegato per esigenze di servizio fuori dalle ordinarie sedi di lavoro qualora le verifiche, le revisioni e le riparazioni del macchinario, delle attrezzature, degli impianti e delle sedi di servizio richiedano che le prestazioni vengano rese sul posto.

Al personale adibito ai servizi di supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco chiamato a prestare servizio in località colpita da grave calamità pubblica, dichiarata tale a norma della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557.

Art. 19.

I provvedimenti di cui agli articoli 5, 11, 12, 13, 14 e 15 saranno emanati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 20.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1979 e 1980, rispettivamente, in complessive lire 14.085 milioni e lire 18.410 milioni, di cui lire 4.725 milioni per le spese relative ai mezzi e materiali antincendi, per ciascuno degli anzidetti anni si provvede, quanto a lire 12.585 milioni per l'anno 1979 e quanto a lire 16.910 milioni per l'anno 1980, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari e, quanto a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1979 e 1980, mediante riduzione del capitolo 2064 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per i medesimi anni e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA *A*

CLASSIFICAZIONE AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI

I Classe

1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)

II Classe

1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi

III Classe

1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera

IV Classe

1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona

V Classe

1) Crotone
2) Lampedusa
3) Orio al Serio
4) Pantelleria
5) Reggio Calabria
6) Trapani
7) Treviso

TABELLA *B*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Variazioni in aumento alla tabella *A* della legge 27 dicembre 1973, n. 850)

a) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Parametro	Organico precedente	Aumento	Organico attuale
1) *Ruolo tecnico*:				
Ispettore capo aggiunto . .	530 487 455 426 387	65	8	73
Ispettore superiore	307	194	23	217
Ispettore	257 218			
Totale . . .		259	31	290

b) CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Parametro	Organico precedente	Aumento	Organico attuale
1) *Ruolo tecnico*:				
Geometra e perito capo . .	370	25	3	28
Geometra e perito princ. .	302 260	113	11	124
Geometra e perito . . .	227 188 160	112	12	124
Totale . . .		250	26	276

(Segue TABELLA *B*)

c) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

QUALIFICA	Parametro	Organico precedente	Aumento	Organico attuale
Capo reparto	245	1.080	73	1.153
Vice capo reparto	218	2.880	194	3.074
Capo squadra	188 173 143	3.240	219	3.459
Totale . . .		7.200	486	7.686

d) CARRIERA DEI VIGILI

QUALIFICA	Parametro	Organico precedente	Aumento	Organico attuale
Vigile	165 140 120	8.800	594	9.394
Totale . . .		8.800	594	9.394

TABELLA *C*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

1) CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Organico precedente	Organico 1979	Organico 1980
a) *Ruolo tecnico*:			
Ispettore capo aggiunto	65	73	73
Ispettore superiore . . . . . / Ispettore	194	217	217
Totale . . .	259	290	290

2) CARRIERA DI CONCETTO

a) *Ruolo tecnico*:			
Geometra e perito capo	25	28	28
Geometra e perito principale . . .	113	124	124
Geometra e perito	112	124	124
Totale . . .	250	276	276

3) CARRIERA DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA

Capo reparto	1.080	1.135	1.153
Vice capo reparto	2.880	3.026	3.074
Capo squadra	3.240	3.404	3.459
Totale . . .	7.200	7.565	7.686

4) CARRIERA DEI VIGILI

Vigile	8.800	9.245	9.394
Totale . . .	8.800	9.245	9.394

TABELLA *D*

AEROPORTI MILITARI APERTI AL TRAFFICO CIVILE

1) Brindisi

2) Cagliari-Elmas

3) Catania-Fontanarossa

4) Orio al Serio

5) Pisa

6) Rimini

7) Trapani

8) Treviso

9) Verona-Villafranca

TABELLA *E*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Parametro	Organico
a) *Carriera di concetto*:		
Perito tecnico capo	370	7
Perito tecnico principale	302 260	31
Perito tecnico	227 188 160	32
Totale		70
b) *Carriera esecutiva*:		
Coadiutore tecnico superiore	245	25
Coadiutore tecnico principale	218 188	137
Coadiutore tecnico	168 143 128	148
Totale		310
c) *Carriera degli operai*:		
Operaio specializzato	190 165	640
Operaio qualificato	173 146 129	110
Operaio comune	153 133 115	370
Totale		1.120

TABELLA *F*

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

(Pianta per l'attuazione dell'organico)

CARRIERE DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO

	Organico 1979	Organico 1980	Organico 1981
a) *Carriera di concetto*:			
Perito tecnico capo	3	5	7
Perito tecnico principale . . .	11	21	31
Perito tecnico	12	22	32
Totale	26	48	70
b) *Carriera esecutiva*:			
Coadiutore tecnico superiore . .	9	17	25
Coadiutore tecnico principale .	46	91	137
Coadiutore tecnico	50	99	148
Totale	105	207	310
c) *Carriera degli operai*:			
Operaio specializzato	214	427	640
Operaio qualificato	37	74	110
Operaio comune	124	247	370
Totale	375	748	1.120